



Attuazione della Dir. 2019/713/UE, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Atto del Governo 271

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	271
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53

	Senato	Camera
Date:		
presentazione	05/08/2021	05/08/2021
annuncio:	05/08/2021	05/08/2021
assegnazione:	05/08/2021	05/08/2021
termine per l'espressione del parere:	14/09/2021	14/09/2021
Commissione competente:	2 ^a (Giustizia)	II Giustizia
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze e tesoro), 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	XIV Politiche dell'Unione europea, V Bilancio (Termine il 25 agosto 2021)

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 6 articoli ed è volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva 2019/713/UE, come previsto dall'art. 1 e dall'allegato A, numero 10, della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). Su di esso le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 14 settembre 2021. Il termine di esercizio della delega è l' 8 novembre 2021.

La Direttiva 2019/713/UE

La [direttiva \(UE\) 2019/713](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, si propone di predisporre un quadro normativo efficace per combattere la **frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti**, con la finalità di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime.

La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea di cui al [COM\(2017\) 489](#) del 13 settembre 2017. Il [14 novembre 2017](#) la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha espresso alcuni rilievi sulla proposta. Il [21 novembre 2017](#) la II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati ha adottato una risoluzione favorevole con osservazioni.

Il campo d'applicazione della Direttiva riguarda non solo i **mezzi di pagamento diversi dai contanti tradizionali** (es. carte di credito, assegni) ma **anche il denaro elettronico, la valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari**. Alla luce della natura sempre più digitale dei mezzi di pagamento, e della conseguente dimensione transfrontaliera del loro utilizzo, la direttiva prescrive infatti l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/4113/GAI, con particolare riferimento al reato di frode informatica, auspicando l'armonizzazione della disciplina nel diritto degli Stati membri.

Gli Stati membri sono incaricati di introdurre le misure necessarie perché siano punibili come reato, qualora commessi intenzionalmente:

- l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti rubato, illecitamente ottenuto, oggetto di illecita appropriazione ovvero contraffatto o falsificato (articolo 3);
- una serie di reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali (articolo 4) e immateriali (articolo 5) diversi dai contanti;
- l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale allo scopo di procurare un ingiusto profitto, ostacolando il funzionamento di un sistema di informazione (o interferendo con esso) o introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo dati informatici (articolo 6).

Analogamente, spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie perché siano punibili come reato:

- la fabbricazione e l'ottenimento, per sé o per altri, di dati informatici o di altri mezzi progettati o adattati per commettere uno dei reati sopra elencati. La punibilità è subordinata all'intenzione di utilizzare tali mezzi (articolo 7);
- l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso (articolo 8, par. 1). Per alcune delle fattispecie sopra elencate è punibile anche il tentativo (articolo 8, par. 2).

L'articolo 9 della Direttiva è dedicato alle **sanzioni** per le **persone fisiche**, che devono essere "**effettive, proporzionate e dissuasive**". I paragrafi da 2 a 5 individuano la pena detentiva massima, compresa tra non meno di uno e tre anni, applicabile ad ognuna delle fattispecie. A parte è considerato il caso di reati commessi nell'ambito di una organizzazione criminale (par. 6).

Le **persone giuridiche** possono essere ritenute responsabili dei reati commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica e che vi occupi una posizione preminente (articolo 10, par. 1). Le sanzioni contro le persone giuridiche "comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali"; possono comprendere, tra l'altro, l'interdizione temporanea o permanente ad esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, lo scioglimento e la chiusura, temporanea o permanente, dei locali usati per commettere il reato (articolo 11).

In termini di **giurisdizione**, la competenza degli Stati membri è stabilita in virtù di un criterio territoriale (reato commesso, anche solo parzialmente, nel territorio di uno Stato membro) e di cittadinanza (reato commesso da un cittadino) (articolo 12, par. 1). Uno Stato membro può, informando la Commissione europea, estendere la propria giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio qualora l'autore del reato vi risieda abitualmente, il reato sia commesso a favore di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio o il reato sia stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio (articolo 12, par. 3).

Ai sensi dell'articolo 13 gli Stati membri sono tenuti a dotare gli incaricati delle indagini o dell'azione penale di "strumenti di indagine efficaci e proporzionati al reato commesso, quali quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità".

Il Titolo IV è dedicato allo scambio di informazioni e comunicazione dei reati e stabilisce la predisposizione di un **contatto operativo nazionale** disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette, attrezzato per trattare tempestivamente richieste urgenti di assistenza e che risponda entro otto ore dalla richiesta (articolo 14). E' possibile avvalersi delle reti esistenti di punti di contatto operativi.

Devono essere predisposti canali adeguati per agevolare le comunicazioni sui reati alle autorità di contrasto e misure necessarie per incoraggiare le istituzioni finanziarie a comunicare "senza indebito ritardo" i sospetti di frode (articolo 15).

L'assistenza ed il **sostegno alle vittime** sono regolati dall'articolo 16, ai sensi del quale gli Stati

membri si adoperano per fornire:

- a chi abbia subito un danno informazioni, consigli ed un elenco delle istituzioni di sostegno (par. 1);
- alle persone giuridiche vittime di reati, "senza indebito ritardo dopo il primo contatto con un'autorità competente", informazioni dettagliate sulle procedure ed il diritto ad informazioni (par. 3).

Agli Stati membri è altresì rivolto l'incoraggiamento all'istituzione di strumenti nazionali unici di informazione *online* per facilitare persone fisiche e giuridiche che abbiano subito un danno (par. 2).

Azioni adeguate di **prevenzione**, anche attraverso Internet, sono portate avanti dagli Stati membri, anche in cooperazione con i portatori di interessi (articolo 17).

L'articolo 18 regola:

- il programma di monitoraggio di esiti, risultati ed effetti della direttiva in oggetto, da istituire a cura della Commissione europea;
- il sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima, da predisporre a cura degli Stati membri.

Il termine per il **recepimento** è stabilito al **31 maggio 2021** (articolo 20).

La norma di delega

La Direttiva 2019/713/UE è inserita al n. 10 dell'allegato alla **legge di delegazione europea 2019-2020** ([legge n. 53 del 2021](#)) e dunque, in base all'art. 1 della medesima legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento.

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, l'art. 1 della legge n. 53/2021 rinvia alle disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 della [legge n. 234 del 2012](#).

In particolare, l'[articolo 31, comma 1, della legge n. 234](#) dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, **la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa**. Poiché **il termine per il recepimento della direttiva 2019/713/UE è scaduto il 31 maggio 2021** (data che rientra nei tre mesi successivi all'entrata in vigore - l'8 maggio 2021 - della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia l'[articolo 31, comma 3, della legge 234](#) - il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere - dispone altresì che qualora, come nel caso in esame, **il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Per effetto dello "**scorrimento dei termini**" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare **il termine per l'esercizio della delega è prorogato quindi fino all'8 novembre 2021**.

Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli.

L'**articolo 1**, per delineare il campo d'applicazione dell'intervento normativo, introduce alcune **definizioni**, mutuandole dalla Direttiva 2019/713/UE.

In particolare, per *strumento di pagamento diverso dai contanti* si dovrà intendere un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali. A sua volta, è un *dispositivo, oggetto o record protetto* quel dispositivo protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

Con *mezzo di scambio digitale* dovrà intendersi qualsiasi moneta elettronica, come definita all'[art. 1](#),

comma 2, lett. h-ter) del d.lgs. n. 385 del 1993, e la *valuta digitale*. Quest'ultima è una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

L'**articolo 2 modifica il codice penale**, intervenendo sulle fattispecie penali di cui agli articoli 493-ter e 640-ter e inserendo il nuovo art. 493-quater.

In particolare, la **lett. a) modifica la fattispecie di *indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento***, di cui all'art. 493-ter c.p., per **estenderne il campo d'applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti**.

Le due ipotesi di reato previste dal primo comma dell'art. 493-ter, estese nella loro applicazione a tutti i mezzi di pagamento diversi dai contanti, danno attuazione all'art. 3 della Direttiva che impone agli Stati di considerare come reato tanto l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento rubato o comunque ottenuto illecitamente, quanto di uno strumento contraffatto o falsificato. Anche la pena prevista dal codice penale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro) è conforme a quanto previsto dalla Direttiva (pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni, ex art. 9, par. 2).

Si ricorda che per la giurisprudenza il reato di cui all'art. 493-ter c.p. è integrato anche dall'uso dello strumento di pagamento da parte di un terzo con il consenso del titolare (C., Sez. II, 17-25.9.2020, n. 26807); il reato può essere escluso nei soli casi in cui il terzo agisca nell'esclusivo interesse del titolare, eseguendo materialmente l'operazione (C., Sez. II, 16.2-12.5.2021, n. 18609; C., Sez. II, 22.2-23.4.2019, n. 17453).

Normativa vigente	A.G. 271
Codice penale Art. 493-ter	
<i>Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento</i>	<i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>
Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti , carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.	<i>Identico.</i>
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	<i>Identico.</i>

La **lett. b)** introduce nel codice penale il delitto di **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**. Il nuovo art. 493-*quater* c.p. punisce con la **reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro** chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo. Anche in questo caso, in analogia con quanto previsto dall'art. 493-ter c.p., in caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici.

La nuova fattispecie penale dà attuazione dell'art. 7 della Direttiva (v. *sopra*) ed è punita come richiesto dall'art. 9, par. 5, della stessa Direttiva (pena detentiva massima non inferiore a 2 anni).

Infine, la **lett. c)** **novella il reato di frode informatica** per prevedere una **aggravante** (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un **trasferimento di denaro**, di valore monetario o di valuta

digitale.

Normativa vigente	A.G. 271
Codice penale Art. 640-ter <i>Frode informatica</i>	
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.	<i>Identico.</i>
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.	La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, se produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale , ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.	<i>Identico.</i>
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.	<i>Identico.</i>

L'intervento su questa disposizione, come chiarito dalla Relazione illustrativa, non è volto a dare attuazione all'art. 6 della Direttiva, che impone di punire la frode connessa ai sistemi di informazione, in quanto si tratta di condotte già punite dall'art. 640-ter c.p.. La modifica dell'art. 640-ter c.p. è finalizzata invece a dare attuazione all'art. 9, par. 4, della Direttiva, che nel delineare l'apparato sanzionatorio attribuisce un maggior disvalore alla frode, rispetto alle altre condotte considerate, richiedendo una pena detentiva massima non inferiore a 3 anni. Se dunque la pena detentiva per la fattispecie base di frode informatica (reclusione da 6 mesi a 3 anni) già risponde alle richieste europee, l'esigenza di connotare di particolare disvalore questa condotta (rispetto a quelle di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e di detenzione e diffusione di apparecchiature dirette a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ha determinato il Governo a prevedere una aggravante.

In ordine alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di specificare che è il fatto (di frode informatica) a produrre il trasferimento di denaro.

L'**articolo 3** integra il catalogo dei reati previsti dal [d.lgs. n. 231 del 2001](#), al fine di introdurre, in relazione alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, la **responsabilità amministrativa degli enti**.

Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha disciplinato il procedimento per l'accertamento della responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato. A seguito di tale intervento legislativo, infatti, in sede penale la responsabilità dell'ente collettivo viene riconosciuta e disciplinata in via diretta, e di conseguenza viene individuato un apposito sistema sanzionatorio che trova applicazione in via esclusiva ed immediata nei

confronti dell'organismo societario, il quale non viene più chiamato a rispondere solo in via sussidiaria in caso di inadempienza della persona fisica condannata. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda sui seguenti principi:

- le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2001 trovano applicazione nei confronti degli «enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non rientrano nella sfera di apprensione della riforma lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1);
- la responsabilità della persona giuridica sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli espressamente indicati dal legislatore (art. 24 e ss.), da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, che potrà essere di rappresentanza o di subordinazione;
- il criterio di collegamento fra l'illecito e l'ente collettivo ha natura, per così dire, oggettiva, e consiste nella circostanza che il reato sia stato realizzato nell'interesse od a vantaggio dell'ente. I due criteri dell'interesse e del vantaggio sono richiesti in via alternativa dal legislatore, nel senso che è sufficiente il soddisfacimento di uno solo di questi per delineare la responsabilità dell'ente: in particolare, il criterio dell'interesse sarà accertato dal giudice penale con valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti concreti della condotta delittuosa del soggetto agente, mentre il criterio del vantaggio sarà accertato ex post, tenendo conto degli effetti favorevoli per l'ente che sono scaturiti dalla condotta illecita posta in essere dal dirigente o da persona sottoposta all'altrui direzione;
- il tipo di rapporto funzionale che lega l'autore del reato (persona fisica) all'ente è determinante per individuare il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità dell'ente. Al riguardo, sono individuati dal legislatore due tipi di rapporto (art. 5): il rapporto di rappresentanza ed il rapporto di subordinazione. Con riferimento alla prima ipotesi, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la persona giuridica risponde dell'illecito nella misura in cui essa non sia stata in grado di provare di aver comunque adottato, prima della realizzazione del reato, misure organizzative idonee a prevenire la commissione di illeciti da parte dei suoi organi di vertice. Nell'ipotesi invece in cui l'illecito penale sia stato posto in essere da soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'ente risponde in caso vi sia stato un deficit di sorveglianza o di organizzazione con conseguente mancato controllo del responsabile dell'illecito che ha potuto così commettere il delitto.

All'ente sono applicabili sanzioni interdittive e pecuniarie, oltre alle misure della confisca e alla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza.

Con il nuovo articolo 25-octies.1 del decreto legislativo (inserito subito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies, e prima dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies), il Governo dà attuazione all'art. 10 della Direttiva (v. *sopra*) prevedendo (comma 1):

- per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, cui all'art. 493-ter c.p., la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (in misura analoga è sanzionata la falsificazione di monete dall'art. 25-bis del d.lgs. n. 231/2001);
- per la commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-quater c.p. e di frode informatica aggravata, di cui all'art. 640-ter, secondo comma, c.p., la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (in misura analoga è sanzionata la frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico dall'art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2001).

Si ricorda che la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'[art. 10 del d.lgs. n. 231 del 2001](#), è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Si valuti l'opportunità di specificare se, con il richiamo dell'art. 640-ter, secondo comma, siano sanzionate le sole ipotesi aggravate introdotte dall'art. 2 dello schema, relative alla frode informatica che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta digitale - come affermato dalla Relazione illustrativa - oppure, come si ricava dalla formulazione della disposizione, tutte le ipotesi aggravate contemplate dal secondo comma.

L'art. 25-octies.1 prevede inoltre, al comma 2, in caso di condanna l'applicazione all'ente anche delle

sanzioni interdittive. Si tratta, in base all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'**articolo 4** dello schema di decreto dà attuazione dall'art. 18 della Direttiva, relativo agli **obblighi di elaborazione di dati statistici** da inviare alla Commissione europea, attribuendo al **Ministero della giustizia** il compito di inviare annualmente alla Commissione una relazione contenente dati sul numero dei procedimenti penali iscritti e definiti con sentenza di condanna per i reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che sul numero degli indagati e condannati. Lo stesso ministero ha anche il compito di fornire alla Commissione informazioni sulle misure adottate per attuare la direttiva e sull'impatto della direttiva stessa, al fine di consentirle di adempiere a sua volta agli obblighi di relazione alle altre istituzioni europee previsti dall'art. 21 della Direttiva. Il Ministero dovrà, infine, comunicare alla Commissione europea l'autorità designata come punto di contatto operativo nazionale.

L'**articolo 5**, in attuazione dell'art. 14 della Direttiva, relativo allo scambio di informazioni, individua nella **Direzione centrale della polizia criminale** (*Servizio per la cooperazione internazionale di polizia - Sala Operativa Internazionale*) il **punto di contatto operativo nazionale** per lo scambio di informazioni relative ai reati oggetto della Direttiva con gli altri Stati membri. Tale autorità, che dovrà rispondere alle richieste di assistenza entro 8 ore, dovrà essere dotata di ulteriori unità di personale da un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle dotazioni organiche delle forze di polizia previste a legislazione vigente.

Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è ribadito dall'**articolo 6**, che contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema è accompagnato dalla relazione illustrativa, corredata dalla tabella di concordanza tra le previsioni della Direttiva, la legislazione nazionale e le previsioni di adeguamento; dalla relazione tecnica; dalla richiesta di esenzione dall'Analisi di impatto della regolamentazione; dall'analisi tecnico-normativa.

Senato: Dossier n. 421

Camera: Atti del Governo n. 271

7 settembre 2021

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia